Spedizione in abbonamento postale — Anno 99° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 aprile 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 31 gennaio 1958
registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1958
registro n 13 Esercito, foglio n 389

MANNUCCI Domenico fu Salvatore, classe 1895, da Sassoferrato, distretto Ancona ex aiutante di battaglia — Gli è ripristinata, a decorrere dal 28 gennaio 1957 la medaglia d'argento al valor militare « sul campo » concessa con regio decreto 26 febbraio 1920 e successivamente perduta « de jure » con provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale 1956 disp 1 pag 382

(1838)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1958, n 295.
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono apportate le variazioni di cui ai seguenti articoli dal 2 al 21.

Art. 2.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'art. 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonchè gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'art 192 della presente legge quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale ».

Art. 3.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri, più anziani nel ruolo e che non rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a);

c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello, in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a comandi, fanno

parte della Commissione superiore altrettanti generali di corpo d'armata, in ordine di anzianità di ruolo, esclusi gli ufficiali generali che ricoprano la carica di segretario generale per l'Esercito o di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti ».

Art. 4.

Nell'art. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazione nella quale era compreso ».

Art. 5.

Nell'art. 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonchè gli ufficiali di cui all'art. 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo ».

Nello stesso articolo, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualità di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale qualità anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48 ».

Art. 6.

Nell'art. 48, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine, sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. Qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro, gli ufficiali anzidetti sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'art. 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

Art. 7.

Nell'art. 65, è aggiunto il seguente comma

« Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64 ».

Art. 8.

Nell'art. 85, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

Art. 9.

Nell'art. 88, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

Art. 10.

Nell'art. 98, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbito al verificarsi delle prime vacanze ».

Art. 11

Alla fine dell'art 101 sono aggiunte le seguenti parole:

« ovvero, ai sensi dell'art. 54, debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente giudizio di non idoneità ».

Art. 12.

Nell'art. 120, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui al comma precedente non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'art. 112, conseguire avanzamento

fino al grado di colonnello, purchè non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo ».

Art. 13.

Nell'art. 144, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i tenenti colonnelli e per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito i corsi stessi non sono richiesti fino al 31 dicembre 1960 »

Art. 14

Nell'art. 152 il primo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi fino al grado di colonnello.

« Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

tenente colonnello: cinque anni;
maggiore: otto anni;
capitano: dieci anni ».

Art. 15.

Nell'art 159, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'art 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso art. 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la metà della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, è considerato valido il periodo di imbarco compiuto nello stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento »

Art. 16.

Nell'art. 170, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria ingegneri e categoria geofisici non è richiesto il superamento degli esami prescritti della legge ai fini dell'avanzamento ».

Art. 17.

Nell'art 190, è aggiunto il seguente comma:

« Le eccedenze che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino per effetto della norma di cui al comma precedente nel grado di colonnello del servizio automobilistico sono riassorbite utilizzando le vacanze che, nel grado stesso, superino il numero delle vacanze occorrenti per effettuare le promozioni annuali a detto grado; non si applica, in tal caso, il disposto del primo comma dell'art. 47 ».

Art. 18.

Nell'art. 195 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per avere presentato domanda di rinuncia all'avanzamento ».

Art 19

Alla tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO II. — *Ruolo dell'Arma dei carabinieri.*

Alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello:

la cifra « 2 » è sostituita come segue: « 2 o 3 »;

è aggiunta l'indicazione della nota (*q*) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: « Ciclo di tre anni: due promozioni nel primo e nel secondo anno, tre promozioni nel terzo anno ».

Alla stessa colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

la cifra « 6 » è sostituita come segue: « 6 o 7 »;

è aggiunta l'indicazione della nota (*r*) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: « Ciclo di tre anni, con inizio dall'anno 1960: 7 promozioni nel primo anno, 6 promozioni nel secondo e nel terzo anno ».

« In ciascuno degli anni 1958 e 1959 le promozioni sono 8 ».

QUADRO IX. — *Ruolo del Servizio automobilistico.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello, capitano e tenente, dopo l'enunciazione dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO X. — *Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici)*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « due anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di sanità ».

QUADRO XIV. — *Ruolo del Servizio di amministrazione.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO XV. — *Ruolo del Servizio veterinario.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ».

In calce alla tabella, il testo della nota (*d*) è sostituito dal seguente: « Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 ».

Art. 20.

Alla tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo normale del Corpo di Stato maggiore.*

In calce al quadro, il testo della nota (2) è sostituito dal seguente:

« La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore o capo servizio di Forze navali è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando ».

QUADRO VII. — *Ruolo medici del Corpo sanitario.*

Alla colonna 6, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano sono rispettivamente, aggiunte le indicazioni delle note (o-*bis*) e (q-*bis*), da riportare in calce alla tabella con i seguenti testi:

« (o-*bis*) — Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli non ancora valutati ».

« (q-*bis*) — Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 15 capitani non ancora valutati ».

In calce alla tabella, la nota (*q*) è così modificata:

« (*q*) Ciclo di due anni: quattro promozioni nel primo anno; cinque promozioni nel secondo anno.

Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1960 compreso le promozioni sono nove ».

Art. 21.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo naviganti normale.*

Alla colonna 3, è aggiunta l'indicazione della nota (1), da riportare in calce al quadro con il seguente testo:

« Sino al 31 dicembre 1959, i periodi minimi di comando richiesti per gli ufficiali del ruolo naviganti normale possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado inferiore ».

QUADRO III. — *Ruolo servizi.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« quattro anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico ».

QUADRO IV. — *Ruolo specialisti.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« due anni in reparti di impiego o in reparti tecnici ».

QUADRO V. — *Ruolo ingegneri categoria ingegneri.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente:

« Aver prestato servizio anche nel grado di tenente:

tre anni quale capo ufficio di sorveglianza tecnica o incarico equipollente per gli ingegneri aeronautici, radioelettricisti e d'armamento;

tre anni quale direttore di lavoro o incarico equipollente per gli ingegneri edili;

tre anni quale capo servizio di un laboratorio sperimentale o incarico equipollente per gli ingegneri chimici.

Superare gli esami ».

QUADRO VI. — *Ruolo ingegneri categoria geofisici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « tre anni quale capo servizio di un ufficio metereologico aeroportuale o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami ».

QUADRO VII. — *Ruolo assistenti tecnici categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « due anni in una delle direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, del demanio, delle armi e munizioni, dei servizi del materiale e degli aeroporti e delle telecomunicazioni e assistenza al volo di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO VIII. — *Ruolo assistenti tecnici categoria assistenti di metereologia.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « due anni in un centro metereologico o in una direzione territoriale delle telecomunicazioni di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « incarico equipollente ».

QUADRO IX. — *Ruolo commissariato.*

QUADRO X. — *Ruolo amministrazione.*

QUADRO XI. — *Ruolo ufficiali medici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente per il quadro IX, del grado di capitano per il quadro X e del grado di tenente per il quadro XI, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzione specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ». Gli stessi periodi di attribuzioni specifiche sono ridotti a due e a tre anni rispettivamente per i capitani ed i tenenti del quadro IX e a due anni per i tenenti del quadro XI.

QUADRO IX. — *Ruolo commissariato.*

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, è aggiunta l'indicazione della nota (*u*), da riportare in calce alla tabella con il seguente testo:

« (*u*) per l'anno 1958 l'aliquota di valutazione è di 1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo ».

QUADRO XI. — *Ruolo ufficiali medici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente:

« due anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario in zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« due anni in servizio sanitario di aeroporto ».

Art. 22.

L'ufficiale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato valutato mentre era in soprannumero agli organici e collocato a disposizione ai sensi dell'art. 48, settimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, perchè dichiarato idoneo, ma non iscritto in quadro, può a domanda essere valutato col grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e rimanendo in tale posizione, ai fini della promozione nel servizio permanente effettivo. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al suo collocamento a disposizione.

Qualora tale graduatoria risulti già approvata alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficiale è valutato subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, e, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria predetta. Se per effetto del posto ivi conseguito l'ufficiale acquista titolo alla promozione, si fa luogo alla revoca del collocamento a disposizione e l'ufficiale è promosso nella posizione di servizio permanente effettivo, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata; la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare nell'anno in cui ha luogo la valutazione e, se sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per detto anno dalle tabelle, la promozione stessa è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

Art. 23.

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 18 della presente legge, non si applicano agli ufficiali che, alla data del 1° ottobre 1957, abbiano dichiarato di rinunciare ai corsi o agli esami ovvero abbiano presentato domanda di rinuncia all'avanzamento, purchè gli ufficiali stessi chiedano il collocamento in ausiliaria entro due anni dalla data anzidetta.

Art. 24.

Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono tutti valutati e, qualora dichiarati idonei, promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati « a disposizione », dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 25.

Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri — categoria ingegneri — al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'art. 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono prorogati di due anni a partire dalla loro scadenza.

Art. 26.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridotta di due mesi la durata dei periodi minimi di comando, quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 27.

In deroga al disposto dell'art. 39, primo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'art. 5 della presente legge, le aliquote di ruolo degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, sono determinate alla data del 29 dicembre 1957 per i quadri di avanzamento del 1958, ed alla data del 15 dicembre 1958 per i quadri del 1959.

CAPO II

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 28.

Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'art. 65, il primo comma, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli ufficiali da valutare è determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente ».

b) nell'art. 83, è aggiunto il seguente comma:

« La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo ».

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 17 ha effetto dal 22 dicembre 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 296.
Costituzione del Ministero della sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Ministero della sanità con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica

Per il conseguimento della finalità predetta spettano al Ministero della sanità le seguenti attribuzioni:

1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;

2) sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;

3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;

4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti ed istituti che svolgano attività sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti.

Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanità rientrano nella competenza del Ministero della sanità.

Art. 2.

Sono devolute al Ministero della sanità:

1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanità pubblica;

3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.

Il Ministero della sanità, inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilità e, quando occorra, l'indifferibilità ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 3.

Fanno parte del Ministero della sanità:

1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;

2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali;

3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;

4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;

5) la Direzione generale dei servizi veterinari.

Presso il Ministero della sanità ha sede il Consiglio superiore di sanità. Dipende dal Ministro per la sanità l'Istituto superiore di sanità che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724.

Art. 4.

Sono organi periferici del Ministero della sanità:

1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto;

2) gli ufficiali sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali;

3) gli Uffici sanitari speciali previsti dagli articoli 28 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e quelli che saranno eventualmente istituiti nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto.

Art. 5.

Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanità, in conformità alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero della sanità concorre alla vigilanza degli stessi limitatamente all'organizzazione ed alle attività sanitarie ed all'uopo può promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e può chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie.

I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attività sanitarie, di concerto col Ministro per la sanità.

Art. 6.

Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attività amministrativa degli enti stessi e quella del prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione.

Per l'esercizio del potere previsto dal comma precedente il prefetto può disporre anche ispezioni ed inchieste nell'amministrazione degli enti predetti.

Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanità pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici.

Per l'esercizio della vigilanza sugli enti ai quali sovraintende, il medico provinciale può avvalersi della cooperazione di altri uffici statali nella Provincia.

Art. 7.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facoltà di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanità, i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6.

Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e quello dell'Istituto superiore di sanità sono trasferiti con i relativi ruoli organici al Ministero della sanità.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere nel termine di un anno e nei modi previsti dal precedente articolo alla revisione dei ruoli predetti e delle carriere apportandovi tutte le modifiche necessarie per adeguarli alle esigenze dei servizi del Ministero della sanità.

Fino a quando non sarà provveduto alla revisione prevista dal comma precedente, il Ministero della sanità può avvalersi di personale comandato ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.

Art. 9.

Presso il Ministero della sanità è istituita una Ragioneria centrale dello Stato.

Art. 10.

Per le spese necessarie al primo funzionamento del Ministero della sanità, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti già stabiliti per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel bilancio del Ministero del tesoro

Per le spese relative ai nuovi servizi sarà provveduto con variazioni di bilancio A tutte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 11.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica cessa di esistere all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 297.

Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 6 secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Sono ammessi al giudizio di idoneità i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge stessa, nonchè i cittadini italiani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di maestro di danza

Art. 3.

Il giudizio di idoneità è pronunciato dalla Commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in base ai titoli presentati o, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.

Art. 4.

Alla Commissione di cui al precedente articolo è altresì devoluto il riconoscimento, in base all'esame delle domande presentate entro lo stesso termine indicato dall'art. 1, del diritto di assumere, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il titolo di maestro di danza nonchè di esercitare la relativa professione

Art. 5.

A coloro ai quali è stata o sarà riconosciuta per titoli l'idoneità all'insegnamento della danza ed a coloro che hanno il diritto di esercitare la relativa professione, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di maestro di danza di primo grado.

Art. 6.

A coloro che esercitano la professione di maestro di danza, per i quali sia stata ritenuta necessaria la prova d'esame, potrà essere rilasciata, in seguito al giudizio di idoneità, l'abilitazione all'insegnamento della danza che è di primo o di secondo grado.

L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il corso normale di otto anni di studio, stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza, e può essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o della tecnica moderna — orchestica, o per entrambe le discipline.

L'abilitazione di secondo grado è concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica moderna — orchestica, cioè della tecnica della danza o propedeutica della danza, e non autorizza all'insegnamento della tecnica accademica. L'abilita-

zione di secondo grado è inoltre concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica accademica (limitatamente al periodo inferiore dei corsi normali) e non autorizza all'insegnamento della ginnica o propedeutica della danza.

A coloro che hanno conseguito o conseguiranno, all'atto del rilascio del titolo, l'attestato del corso triennale di avviamento coreutico per l'insegnamento della ginnica della danza, istituito presso l'Accademia nazionale di danza, è conferita l'abilitazione di secondo grado.

Art. 7.

Possono altresì presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneità, gli artisti stranieri il quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano in Italia la professione di maestro di danza.

Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.

Art. 8.

Dopo lo scioglimento della Commissione, di cui allo art. 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il Collegio dei professori dell'Accademia nazionale di danza, presieduto dalla direttrice, propone al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.

Art. 9.

E' istituita la tassa erariale per il rilascio del diploma di abilitazione di lire 10.000 (diecimila).

Nessun diploma o certificato può essere rilasciato a coloro che non dimostrino di aver pagato tale tassa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 298.

Autorizzazione della spesa di lire 45 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta alle opere che le Amministrazioni statali interessate finanzieranno a carico degli stanziamenti dei loro stati di previsione, è autorizzata la spesa di lire 45.000.000.000 per provvedere, a cura delle Amministrazioni stesse, all'esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi appresso indicati:

a) costruzione di un nuovo molo nel porto di Trieste: lire 13.000.000.000;

b) potenziamento della linea ferroviaria Trieste-Udine-Tarvisio ed ampliamento della stazione ferroviaria Trieste Campo Marzio: lire 10.000.000.000;

c) costruzione di una nuova linea di circonvallazione collegante la stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio con la linea di Monfalcone e relativi raccordi con Trieste centrale e Trieste Aquilinia nonchè costruzione di un nuovo tratto tra San Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio: lire 10.000.000.000;

d) sistemazione della strada statale n. 13 (Pontebbana): lire 6.000.000.000;

e) contributo, ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, nella spesa di costruzione dell'autostrada Trieste-Monfalcone-Mestre, con diramazione Palmanova-Udine: lire 6.000.000.000.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con legge 2 gennaio 1952, n. 41, il tratto della strada statale n. 202 « Triestina », che sarà determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sarà considerato, anche ai fini dell'esercizio, parte integrante dell'autostrada di cui alla lettera *e*).

Art. 2.

La spesa di lire 45.000.000.000 prevista dal precedente articolo sarà fronteggiata per lire 7.000.000.000 nell'esercizio 1957-58, per lire 6.500.000.000 nell'esercizio 1958-59 e per lire 6.300.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1963-64.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà per lire 4.775.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 193-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per detto esercizio e per lire 2.225.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

All'onere relativo all'esercizio 1958-59 si provvederà a carico del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro corrispondente a quello n. 691 sopraindicato.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, sarà provveduto in ciascun esercizio al riparto degli stanziamenti previsti all'articolo precedente fra le Amministrazioni interessate ed alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TOGNI — ANGELINI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 299.

Finanziamento per il risanamento dei « Sassi » di Matera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le espropriazioni e le opere previste nel primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-62, di lire 200 000.000 nell'esercizio 1962-63 e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1963-64.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione del presente articolo si provvede per l'esercizio 1958-59 con riduzione di lire 300.000.000 dal fondo speciale incluso nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 2.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il provveditore alle Opere pubbliche per la Basilicata, in relazione alle somme autorizzate dalla legge medesima, provvederà a compilare un programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti previsti dalle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 della citata legge 17 maggio 1952, n. 619.

Il programma di cui al precedente comma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero dégli ambienti inabitabili. Tali indicazioni sostituiranno quelle contenute nel programma compilato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Art. 3.

All'approvazione del programma integrativo si procederà nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è sostituito dal seguente:

« Ogni capo famiglia, cui sia stata notificata l'ordinanza di sgombero, ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, semprechè risulti che egli, alla data del 1° ottobre 1956 occupava il locale successivamente dichiarato inabitabile e si trovi in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti sulla edilizia popolare ».

Art. 5.

Nell'attuazione del piano di risanamento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n 619, è consentita la formazione di idonee unità edilizie per abitazioni da ricavarsi mediante composizione e riattamento di ambienti espropriati in attuazione della legge stessa.

Gli alloggi così ricavati sono assegnati a famiglie abitanti nei rioni dei « Sassi » ed occupanti ambienti inabitabili o da demolirsi per ragioni urbanistiche, e sono soggetti a tutte le norme stabilite dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, per i nuovi alloggi.

Art. 6.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dei diritti catastali.

Detti atti ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 24 marzo 1958, n. 300.

Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei da lire 70.000.000 a lire 100.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958 59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, da lire 70.000.000 a lire 100.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 28 marzo 1958, n. 301.

Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958.

Art. 2.

All'onere di cui all'art. 1 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 28 marzo 1958, n. 302.

Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, è elevato a 370 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59. A partire da tale esercizio è altresì stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 30 milioni da destinarsi al funzionamento dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.

Art. 2.

E' concesso per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, un contributo straordinario di 125 milioni di lire.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956-1957.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 303.

Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3, comma terzo, della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal titolo « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori » risulta così modificato:

« .. *a*) siano in possesso della idoneità o abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre; *b*) abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova di cui al precedente comma con qualifiche non inferiori a « valente » e risultino forniti di titolo di abilitazione per esami relativo alle materie costituenti la cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano o siano in possesso di titolo abilitante per la cattedra di ruolo ordinario o l'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui aspirano. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario ».

Art. 2.

Ai fini del trasferimento su domanda il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in ap-

plicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, è valutabile solo in ragione di un punto per ogni quinquennio e di punti 0,50 per ogni frazione di quinquennio superiore a due anni.

La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505, e della legge 8 febbraio 1957, n. 36.

Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in ragione di un punto per ogni qualifica di ottimo e di punti 0,50 per ogni qualifica di valente.

Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo d'Istituto il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo ordinario, nei casi previsti dai primi due commi del presente articolo, non è computato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 304.

Modifica all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, è sostituito dal seguente:

« Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 305.

Estensione del beneficio previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle vedove di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il beneficio del termine di tre anni previsto nello art. 7, comma primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti, mutilati e invalidi di guerra, combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali, è esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1958, n. 306.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i carburanti ed i lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, col quale è stata concessa la esenzione dal dazio doganale, dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dalla imposta generale sull'entrata per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo, istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, ai fini dell'insegnamento;

Ritenuta la necessità di emanare le norme regolamentari dirette a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per le finanze, per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i consumi di carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili im-

piegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 181. — RELLEVA

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i carburanti ed i lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo.

Art. 1.

Sono ammessi a fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, gli aeromobili di esclusiva pertinenza dell'Aero Club d'Italia e degli Aero Clubs locali.

Art. 2.

L'Aero Club d'Italia, per il tramite del Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale aviazione civile e traffico aereo - comunica al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - l'elenco delle scuole civili di pilotaggio aereo, nel quale devono essere indicati:

la località ove ha sede la scuola e l'Aero Club che la gestisce,

la sigla, il tipo e la potenza del motore degli aeromobili adibiti a ciascuna scuola.

Le successive modificazioni saranno di volta in volta comunicate, nei modi suindicati, al Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il Ministero della difesa-Aeronautica comunica a quello delle finanze il fabbisogno presuntivo trimestrale di carburante e di lubrificante occorrente per ciascuna scuola.

In relazione a detta comunicazione, l'Aero Club d'Italia indica le aziende petrolifere incaricate dei rifornimenti e le località di prelevamento dei prodotti.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Aero Club d'Italia a ritirare il fabbisogno presuntivo trimestrale di carburante e di lubrificante, in esenzione da diritti di confine o dalla imposta di fabbricazione, a seconda che si tratti di prodotti esteri oppure nazionali gravati di detta imposta.

I quantitativi di carburante e di lubrificante prelevati in esenzione fiscale saranno tenuti in evidenza dal Ministero delle finanze fino a quando non sarà comprovato, nei modi indicati nel successivo art. 14, l'effettivo integrale impiego nell'uso consentito.

Art. 4.

L'Aero Club d'Italia si rende garante e ne assume, a tutti gli effetti, la responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria, del regolare, esclusivo impiego del carburante e del lubrificante ritirati coi previsti benefici fiscali per l'azionamento degli aeromobili impiegati ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole civili di pilotaggio aereo, restando quindi tassativamente vietata la destinazione dei prodotti medesimi ad usi diversi da quello consentito.

Art. 5.

Gli Aero Clubs locali sono muniti, a cura dell'Aero Club d'Italia dei seguenti documenti:

1) « registro dei voli » (allegato modello *A*),

2) « libretto per prelevamento carburanti e lubrificanti » (allegato modello *B*),

3) « libretto delle attestazioni di volo » (allegato modello *C*).

Art. 6.

Sul « registro dei voli » gli Aero Clubs locali devono annotare giornalmente i dati relativi ai voli compiuti dagli aeromobili utilizzati per le proprie scuole civili di pilotaggio.

Art. 7.

I « libretti di prelevamento carburanti e lubrificanti » ed i « libretti delle attestazioni di volo » sono contrassegnati da una serie e, per ciascuna serie, da un numero progressivo.

A ciascun libretto sono allegati 100 buoni, sui quali sono riportati la serie ed il numero distintivo del libretto. I buoni sono a loro volta numerati da 1 a 100.

I « libretti per prelevamento carburanti e lubrificanti » sono utilizzati presso le aziende petrolifere distributrici.

I « libretti delle attestazioni di volo » costituiscono il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburante e di lubrificante da parte di ciascun aeromobile in uso alle scuole di pilotaggio aereo.

Art. 8.

L'Aereo Clus locale compila e custodisce per ciascun aeromobile un « libretto per prelevamento carburanti e lubrificanti » ed un « libretto delle attestazioni di volo ».

Art. 9.

Per il prelevamento del carburante e del lubrificante l'Aero Club locale completa di volta in volta il relativo buono e consegna il tagliando *C* alla azienda petrolifera fornitrice.

Art. 10.

Nel caso che l'aeromobile debba prelevare del carburante e del lubrificante presso un aeroporto diverso da quello dove ha sede la scuola, sarà preventivamente munito del buono di prelevamento da parte dell'Aero Club locale.

Il comandante dell'aeromobile è però tenuto a fare apporre sul giornale di rotta, da parte dell'autorità aeroportuale il visto di arrivo e di partenza, nonchè l'annotazione dei quantitativi di prodotti prelevati.

Art. 11.

Periodicamente ed in ogni caso alla fine di ciascun mese gli Aero Clubs locali compilano, per ciascun aeromobile una attestazione di volo, nella quale devono essere riportati i dati relativi ai voli giornalmente compiuti dall'aeromobile medesimo, desunti dal « registro dei voli ».

Art. 12.

Alla fine di ciascun mese gli Aero Clubs locali rimettono all'Aereo Club d'Italia un prospetto riassuntivo del quantitativo di carburante e di lubrificante prelevato durante il mese e di quello effettivamente consumato per l'azionamento degli aeromobili adibiti alla propria scuola (allegato modello *D*).

A detto prospetto allegano i tagliandi *B* dei buoni del « libretto per prelevamento carburanti e lubrificanti », e le matrici *B* del « libretto delle attestazioni di volo ».

I dati riportati sul prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dai tagliandi e dalle matrici *B* allegati.

Art. 13.

Alla fine di ciascun trimestre l'Aero Club d'Italia controllati i dati comunicati dagli Aero Clubs locali, compila, per ogni scuola, un prospetto riassuntivo (allegato modello *E*) delle ore di volo compiute da ogni singolo apparecchio e del relativo consumo di carburante e di lubrificante.

Detto prospetto deve essere rimesso, in duplice copia al Ministero della difesa Aeronautica - Direzione generale aviazione civile e traffico aereo - che eseguiti i controlli di sua competenza, rimette un esemplare del prospetto stesso al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - con la dichiarazione di benestare.

Art. 14.

In base ai dati comunicati dal Ministero della difesa Aeronautica, quello delle finanze procede allo scarico dei quantitativi di carburanti e di lubrificanti consumati nel trimestre da quelli precedentemente ritirati, dall'Aero Club d'Italia, coi previsti benefici fiscali.

Visto, *il Ministro per le finanze*: ANDREOTTI

MODELLO *A*

AERO CLUB D'ITALIA

REGISTRO DEI VOLI

Aero Club di . . . . *Scuola di* . . . . . .

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

AERO CLUB D'ITALIA

MODELLO *A*

REGISTRO DEI VOLI

Aero Club di . . . . ***Scuola di*** . . . .

Data	Pilota	Passeggero	Apparecchio				Voli compiuti					Prelevamenti				Attestazioni di volo	
												Buono					
			Matricola civile	Tipo	Tipo motore	Potenza C V.	da	a	Ora di partenza	Ora di atterraggio	Durata	Data	N	Carburante kg.	Lubrificante kg.	Data	N

MODELLO *B*

AERO CLUB D'ITALIA

AERO CLUB DI ______ SCUOLA DI

LIBRETTO PER PRELEVAMENTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Tipo dell'aeromobile *tipo del motore*

potenza C. V *matricola civile*

di proprietà di

Si dichiara che l'aeromobile è in uso per l'insegnamento alla scuola civile di pilotaggio.

LIBRETTO SERIE **A** - N **1**

Visto: IL PRESIDENTE dell'Aero Club d'Italia

IL PRESIDENTE dell'Aero Club di

Visto *il Ministro per le finanze* ANDREOTTI

MOD. *B* - MATRICE **A**

LIBRETTO SERIE **A**

N. **1**

Buono

per prelevamento N. . . . . .

presso la (1) . . . .
di benzina tipo . . kg. .
di olio lubrificante kg. .
per l'aeromobile
matricola civile . . . .
in uso presso l'Aero Club di .
. . . .
. . . . . lì . . . . .

IL PRESIDENTE
dell'Aero Club di .

(1) Azienda petrolifera distributrice

MOD. *B* - TAGLIANDO **B**

Da rimettere all'Aero Club d'Italia a fine mese

LIBRETTO SERIE **A**

N. **1**

Buono

per prelevamento N. . . . . .

presso la (1) . . . .
di benzina tipo . . . . kg. . . .
di olio lubrificante kg. . . .
per l'aeromobile
matricola civile . . . .
in uso presso l'Aero Club di . . .
. . . .
. . . . . lì . . . . .

IL PRESIDENTE
dell'Aero Club di

(1) Azienda petrolifera distributrice

MOD. *B* - TAGLIANDO **C**

Da rimettere all'Azienda petrolifera distributrice all'atto del prelevamento

LIBRETTO SERIE **A**

N. **1**

Buono

per prelevamento N. . . . . .

presso la (1) . . . .
di benzina tipo . . . . kg. . . .
di olio lubrificante kg. . . .
per l'aeromobile
matricola civile . . . .
in uso presso l'Aero Club di . . .
. . . .
. . . . lì . . . . . .

IL PRESIDENTE
dell'Aero Club di . . .
. . . . .

(1) Azienda petrolifera distributrice

MODELLO C

AERO CLUB D'ITALIA

AERO CLUB DI SCUOLA DI

LIBRETTO DELLE ATTESTAZIONI DI VOLO

Tipo dell'aeromobile . *tipo del motore*

potenza C. V. . . . . . . *matricola civile*

di proprietà di . . . .

Si dichiara che l'aeromobile è in uso per l'insegnamento alla scuola civile di pilotaggio.

LIBRETTO SERIE **A** – N. **1**

Visto: IL PRESIDENTE
dell'Aero Club d'Italia

. . . .

IL PRESIDENTE
dell'Aero Club di

Visto: *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

MATRICE *A*

LIBRETTO SERIE A - N. 1

ATTESTAZIONE DI VOLO N. . . .

L'apparecchio . . . . . . tipo del motore . . . . . . potenza CV . . . . . . Matricola civile . . . . . in uso all'Aero Club di . . . . per la scuola civile di pilotaggio, ha conseguito dal . . . . al . . . . i sottonotati voli:

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata
				A riportare ore volate	

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata
				Totale ore volate	

ed ha consumato: carburante kg. . . . .
lubrificante kg. . . . .

. . . . . . *li* . . . . . .

IL PRESIDENTE
dell'Aero Club di . . .

MATRICE *B*

LIBRETTO SERIE A - N. 1

ATTESTAZIONE DI VOLO N. . .

L'apparecchio . . . . . . tipo del motore . potenza CV . . . . . . Matricola civile . . in uso all'Aero Club di . . . . per la scuola civile di pilotaggio, ha conseguito dal . . . . al . . . . i sottonotati voli:

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata
				A riportare ore volate	...

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata
				Totale ore volate	

ed ha consumato carburante kg. . . . .
lubrificante kg. . . . .

. *li* . . . .

IL PRESIDENTE
dell'Aero Club di . . . .

Prot. N. . . . . . .

MODELLO *D*

AERO CLUB DI . . . . **SCUOLA DI** . . . .

PROSPETTO del mese di . . . . anno . . . . . che si invia all'*AERO CLUB D'ITALIA*

ROMA

Matricola civile apparecchio	Prelevamenti						Attestazioni di volo				
	Data	Buono N.	da (1)		da (1)		Data	Attestazione N	Ore volate	Consumo	
			Carburante kg.	Lubrificante kg.	Carburante kg.	Lubrificante kg				Carburante kg.	Lubrificante kg.

Si allegano i buoni prelevamento e le attestazioni di volo sopra enumerate.

. . . . . . li . . . .

IL PRESIDENTE
dell'Aero Club di . . .

(1) Azienda petrolifera distributrice.

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

Prospetto N. . . . . . .

MODELLO *E*

AERO CLUB D'ITALIA

PROSPETTO delle ore volate e del carburante e lubrificante consumato nel trimestre dal . . . . . al . . . . . dagli apparecchi degli Aero Clubs locali sottoindicati, per uso delle scuole civili di pilotaggio, che si invia in duplice copia.

Al Ministero Difesa-Aeronautica
Direzione Generale Aviazione Civile e Traffico Aereo
ROMA

Aero Club locale di	Scuola di	Apparecchio				Ore volate	Consumo			
		Matricola civile	Tipo	Tipo motore	Potenza C V.		da (1)		da (1)	
							Carburante kg.	Lubrificante kg.	Carburante kg.	Lubrificante kg

Roma, li . . . .

IL PRESIDENTE
dell'Aero Club d'Italia

(1) Azienda petrolifera distributrice

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1958, n. 307.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 4, n. 12; 5, n. 1; 13 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le competenze spettanti allo Stato per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, sono trasferite alla Regione Trentino-Alto Adige, a sensi e nei limiti degli articoli 4, n. 12; 5, n. 1 e 13 dello Statuto, le attribuzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera concernenti:

1) provvedimenti intesi ad assicurare il servizio di assistenza medico-chirurgica, veterinaria e ostetrica nei comuni e loro consorzi;

2) provvedimenti relativi allo stato giuridico e trattamento economico dei medici, veterinari ed ostetriche condotti, medici ed ostetriche ospedalieri;

3) provvedimenti concernenti l'apertura di case ed istituti di cura medico-chirurgica e di assistenza ostetrica, di analisi per il pubblico a scopo di accertamenti diagnostici, case e pensioni per gestanti.

I provvedimenti relativi a consorzi tra enti locali del Trentino-Alto Adige e enti locali di provincie limitrofe sono trattati dalle autorità statali, sentita la Regione.

Restano salve le competenze delle Giunte provinciali del Trentino-Alto Adige per quanto attiene al controllo degli atti amministrativi emanati dalle autorità locali, consorziali e ospedaliere di cui ai precedenti commi.

I veterinari condotti, nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia di vigilanza ed igiene veterinaria e i medici condotti quando siano incaricati delle funzioni di ufficiale sanitario o che cooperino alla esecuzione di provvedimenti di igiene e profilassi ordinati dalle autorità governative, disimpegnano tali funzioni con la osservanza delle disposizioni loro impartite dalle stesse autorità.

Art. 2.

Sono esercitate dalla Regione Trentino Alto Adige le seguenti attribuzioni:

1) atti relativi alla formazione e pubblicazione dei bandi di concorso per posti vacanti di medici, veterinari ed ostetriche condotti, ammissione dei concorrenti, nomine delle Commissioni giudicatrici, approvazione e pubblicazione delle graduatorie;

2) determinazione della pianta organica delle farmacie ed autorizzazioni alla apertura, esercizio e trasferimento delle farmacie;

3) atti relativi alla formazione e pubblicazione dei bandi di concorso per aprire ed esercitare farmacie, nomine delle Commissioni giudicatrici, approvazione delle graduatorie;

4) autorizzazioni alla chiusura temporanea di farmacie ed alla sostituzione dei titolari;

5) composizione delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali a sensi di legge.

I provvedimenti di cui ai punti 2) e 3) sono adottati dalla Regione, sentito il parere del Commissario del Governo.

I provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, negli articoli 112 e 113, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), e 114 lettere *a*) e *b*), e le facoltà già demandate al Prefetto ai sensi degli articoli 121, comma 3° e 129, comma 2°, sono attribuite alla Regione, alla quale devono essere effettuate le notifiche previste negli articoli 113, lettera *d*), 119 e 120 dello stesso testo unico.

Sono in ogni caso esercitati dal Commissario del Governo i provvedimenti relativi alla decadenza per le cause previste negli articoli 108, 111, 113, lettere *e*) ed *f*), e 114, lettera *c*) del citato testo unico; quando concorrano più cause di decadenza attribuite alla cognizione della Regione e dello Stato spetta al Commissario del Governo adottare i relativi provvedimenti.

Il presidente e il segretario delle Commissioni di cui ai numeri 1, 3 e 5 sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, rispettivamente tra i componenti della Giunta stessa ed i funzionari dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2 la Regione, fino a quando non avrà diversamente provveduto con propria legge, si avvale degli uffici provinciali sanitari esistenti nel suo territorio.

Art. 4.

Le disposizioni di legge in vigore nelle materie regolate dalle presenti norme di attuazione continueranno ad applicarsi, salvo quanto nelle norme medesime espressamente stabilito in contrario, finchè la Regione nelle materie di sua competenza, non provvederà con proprie leggi ai sensi e nei limiti dello Statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 171 — RULLETA

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto

regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, modificato con la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 9 aprile 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo è confermato sindaco effettivo e il prof. dott. Gino Cardinali è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino; essi rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: Medici

(1614)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 11 agosto 1951, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gustavo Rossi Espagnet e il rag. Carlo Serra sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano; essi rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: Medici

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 09849 in data 11 marzo 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del sig. Guerino Pezzotti rappresentante della Camera confederale del lavoro, richiesta dall'Associazione sindacale interessata, con il sig. Ilario Tabarri;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Ilario Tabarri è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Guerino Pezzotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1958

Il Ministro: Gui

(1763)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 4110 in data 7 marzo 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del dott. Enrico Percivalli rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla Associazione sindacale interessata (Unione degli agricoltori) con il perito agrario Albino Carboni;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il perito agrario Albino Carboni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza in sostituzione del dott. Enrico Percivalli quale rappresentante dell'Unione degli agricoltori, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1958

Il Ministro: Gui

(1760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 11 aprile 1958:

Mattiangeli Adalberto, notaio residente nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Moscatelli Giovanni, notaio residente nel comune di Anziò, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Cinnirella Francesco, notaio residente nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Cavicchioni Marcello, notaio residente nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Capasso Raffaello, notaio residente nel comune di Castiglione Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma;

Traversa Emanuele, notaio residente nel comune di Luino, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma;

Albano Salvatore, notaio residente nel comune di Partinico, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma.

(1896)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Venezia di un mutuo di lire 19.933.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1869)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 297, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Venezia di un mutuo di lire 21.687.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1867)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Venezia di un mutuo di lire 20.689.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1868)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1958, registro n. 7 Interno, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pescara di un mutuo di lire 400.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1870)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1958, registro n. 7 Interno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari) di un mutuo di L. 100.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1871)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto in data 17 dicembre 1957, relativo allo scioglimento della Cooperativa edilizia « Case prealpine », con sede in Varese.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1958, è stato revocato il precedente provvedimento in data 17 dicembre 1957, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Case prealpine », con sede in Varese.

(1658)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Marimar », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1958, la Società cooperativa edilizia « Marimar », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Fernando Mammucari, con atto in data 13 gennaio 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Riparbella (Pisa), di complessivi ettari 280.89.35, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3811 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta ESPINASSI MORATTI Antonietta fu Antonio in CANCELLIERI, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 17.623.065 (lire diciassettemilioniseicentoventitremilasessantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi del l'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 giugno 1953.

La seguente particella viene stralciata dal sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, in quanto erroneamente intestata alla ditta ESPINASSI MORATTI Antonietta fu Antonio in CANCELLIERI in sede di collegamento fra il vecchio e il nuovo catasto.

Particella 86, foglio 39, seminativo IV, ettari 0.02.50, reddito dominicale L. 3,88.

Pertanto la superficie totale di esproprio ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da ettari 280.89.35 ad ettari 280.86.85 e da L. 47.013,48 a L. 47.009,60.

Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 1957.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1698)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto in data 2 giugno 1957, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia

Diploma di 1ª classe (medaglia d'oro)

1 Abetti prof Giorgio
2 Agnelli dott Giovanni
3 Allara prof Mario
4 Ambrosini prof Gaspare
5 Ambrosino prof Rodolfo
6 Amerio prof Alessandro
7 Aresu prof Mario
8 Asquini prof Alberto
9 Avanzi prof Enrico
10 Azzi prof Girolamo
11 Balladore Pallieri professore Giorgio
12 Barillari prof Michele
13 Bastai prof Pio
14 Battaglia prof Felice
15 Battaglia prof Filippo
16 Baviera prof Giovanni
17 Benedicenti prof Alberico
18 Bergami prof Gino
19 Bianchi prof Angelo
20 Biondi prof Biondo
21 Boggiano Pico prof Antonio
22 Boschi prof Gaetano
23 Bottiglioni prof Gino
24 Bracci prof Mario
25 Breschi prof Bruno
26 Brotzu prof Giuseppe
27 Calza Bini prof Alberto
28 Capetti prof Antonio
29 Caronia prof Salvatore
30 Carrara prof Enrico
31 Carrelli prof Antonio
32 Cavallaro prof Leo
33 Checchini prof Teobaldo
34 Ceretti prof Carlo
35 Ciasca prof Raffaele
36 Cicognani prof Bruno
37 Chiazzese prof Lauro
38 Codignola prof Ernesto
39 Colonnetti prof Gustavo
40 Condorelli prof Luigi
41 Corbino prof Epicarmo
42 Cotronei prof Giulio
43 De Francesco prof Giuseppe Menotti
44 De Gregorio prof Alfredo
45 De Marchi prof Giulio
46 Doglioni prof. Achille Mario
47 Dore prof Paolo
48 Era prof Antonio
49 Fasoli prof Gaetano
50 Ferro prof Guido
51 Finzi prof Guido
52 Fiocco prof Giuseppe
53 Foschini prof Arnaldo
54 Franceschini prof Ezio
55 Funaioli prof Giovanni
56 Gastaldi prof Carlo
57 Giannelli prof Aristide
58 Giannini prof Achille Donato
59 Gini prof Corrado
60 Grandi prof Guido
61 Guerrini prof Guido
62 Jaeger prof Nicola
63 Lazzarini prof Vittorio
64 Leone prof Giovanni
65 Lessona prof Silvio
66 Levi prof Giorgio Renato
67 Lo Cascio prof Girolamo
68 Longhena prof Mario
69 Longhi prof Roberto
70 Martino prof Gaetano
71 Marangoni prof Matteo
72 Mazzetti prof Carlo
73 Meneghetti prof Egidio
74 Monterosso prof Bruno
75 Moriondo prof Ezio
76 Motzo prof Bacchisio
77 Nasi ing Giovanni
78 Nasso prof Ivo
79 Nicolato prof Angelo
80 Nobile prof Umberto
81 Olivetti ing Adriano
82 Osti prof Giuseppe
83 Pagliaro prof Antonino
84 Palazzo prof Francesco Carlo
85 Pareti prof Luigi
86 Persico prof Enrico
87 Petrocelli prof Biagio
88 Pettazzoni prof Raffaele
89 Pistolesi prof Enrico
90 Pontieri prof Ernesto
91 Pratolongo prof Ugo
92 Pugliatti prof Salvatore
93 Quilico prof Adolfo
94 Repaci prof Francesco Antonio
95 Ricchioni prof Vincenzo
96 Righetti prof Carlo
97 Rivera prof Vincenzo
98 Rossi prof Armando
99 Rossi prof Paolo
100 Rostagno gen Carlo
101 Russo prof Luigi
102 Saitta prof Giuseppe
103 Sanesi prof Ireneo
104 Sanfilippo prof Cesare
105 Sansone prof Giovanni
106 Saraceno prof Pasquale
107 Siciliano prof Italo
108 Stella Maranca prof Filippo
109 Togliatti prof Eugenio Giuseppe
110 Tonolo prof Angelo
111 Tricomi prof Francesco
112 Vallebona prof Alessandro
113 Viora prof Mario
114 Visco prof Sabato
115 Alfano ing Ignazio
116 Aurigemma prof. Salvatore
117 Barocelli prof Pietro
118 Biraghi ing Federico
119 Buttirazzi abate Nivardo
120 Bernabò Brea prof Luigi
121 Cappelli Umberto
122 Caputo prof Giacomo
123 Ceschi prof Carlo
124 Chiti prof Alfredo
125 Cibrario prof Alberto
126 Coselschi avv Eugenio
127 Crema prof Luigi
128 D'Addabbo prof Leonardo
129 De Gemmis prof Gennaro
130 Dasertori prof Benvenuto
131 Drei prof Ercole
132 Gamba Ghiselli conte Carlo
133 Grassi prof Vittorio
134 Lombardi prof Vittorio
135 Longo prof Giorgio
136 Mancini prof Gioacchino
137 Marino comm Alfonso
138 Melli prof Roberto
139 Ortiz prof Maria
140 Pallottino prof Massimo
141 Petrucci prof Alfredo
142 Poggi prof Giovanni
143 Prencipe prof Umberto
144 Ricciardi prof Riccardo
145 Saetti prof Bruno
146 Santori prof Quinto
147 Serena Monghini avvocato Antonio
148 Spellanzon prof. Cesare
149 Tondini mons dottor Amleto
150 Toschi prof Paolo
151 Venini dott Paolo
152 Zama prof Piero
153 Zavadini maestro Guido
154 Alberione sac Giacomo
155 Alterocca prof Arnaldo
156 Bacchion prof Eugenio
157 Berti gen Mario
158 Bertolone ing. Pietro
159 Bisso prof. Luigi
160 Boschiero comm Eliseo
161 Brusin prof Giovanni
162 Caccia gr uff Giuseppe
163 Calvino Damiani sacerdote Pietro
164 Carlotti prof Giuseppe
165 Casati dott Adrio
166 Castagnocchi prof Adele
167 Castelluccio Garda Angela
168 De Lama Itala Ermenegilda
169 Delle Nocche mons Raffaele
170 D'Onofrio dott Francesco
171 Fadda prof Giuseppe
172 Ferrari prof Olindo
173 Flores dott Ferdinando
174 Fusco prof Enrico
175 Gallarotti prof Arturo
176 Gherardini ing Ferruccio
177 Graziani prof Vincenzo
178 Greco ing Luigi
179 Grimaldo prof Carlo
180 Grosso prof Giuseppe
181 Leante isp Gino
182 Lorenzetti prof Paolo
183 Maragliano prof Vittorio Mario
184 Mazzari prof Alessandro
185 Modugno prof Giovanni
186 Molina dott Luigi
187 Molino dott Giorgio
188 Monforte prof Francesco
189 Montagna dott. Gino
190 Montaruli prof Alessandro
191 Morselli prof. Alfonso
192 Nannei prof Enrico
193 Neri prof. Romeo
194 Occhipinti prof Roberto
195 Peyron avv Amedeo
196 Pisoni sac Vittorio
197 Pozzesi Scotti prof Bruna
198 Provenzal prof Dino
199 Schiaffino ing Filippo
200 Scime prof Salvatore
201 Tona prof Annibale
202 Verde dott Carlo
203 Zammarchi mons Angelo
204 Abbadia di Cava dei Tirreni
205 Amministrazione comunale di Padova
206 Amministrazione provinciale di Padova
207 Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli
208 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
209 Comune di Trieste
210 Ente Maremma per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale
211 Istituto « Di Cagno Abbrescia », in Bari
212 Istituto « Gonzaga », in Milano
213 Istituto Salesiano « Sacro Cuore », in Caserta
214 Istituto « San Leone Magno », in Roma
215 Istituto « Santa Giovanna Antida Thouret » in Roma
216 Società Adriatica di Elettricità
217 Brinckmann prof Albert Erick
218 Brugmans prof Hendrik
219 Chanson prof André
220 De Almeida Guilherme
221 De Visschet prof Fernand
222 De Vries A B
223 Elling prof. Christian
224 Yashiro prof dott Jukio
225 Materazzo Francisco
226 Mondio dott Umberto
227 Pezard prof André
228 Roedel prof Reto
229 Snowden prof Frank M
230 Tanaka S E Kotaro
231 Wettergren Erick

ALLA MEMORIA

232 Alfani padre Guido
233 Alvaro Corrado
234 Arcamone Barletta Maria Cristina
235 Bartoli prof Alfonso
236 Boglione prof Marcello
237 Borgogno dott Luigi
238 Cantelli maestro Guido
239 Castelnuovo Guido
240 Corti maestro Mario

41 De Rinaldis prof Aldo
42 Gentili prof Alberto
43 Lenchantin De Gubernatis prof Massimo
44 Lovera prof Felice
45 Maffacini sac Enrico
46 Omodeo prof Adolfo
47 Ottolani prof Sergio
48 Papini Giovanni
49 Pasini prof. Ferdinando
50 Pescetti dott Luigi
51 Piva prof. Francesco
252 Pollini prof Leo
253 Ranelletti prof Oreste
254 Salvini prof Luigi
255 Scaturro dott Ignazio
256 Sfameni prof Pasquale
257 Sgroi dott Carmelo
258 Vignola prof Bruno
259 Vo pc Rinonapoli prof Ezel
260 Toscanini maestro Arturo
261 Zappalà dott Attilio

Diploma di 2a classe (medaglia d'argento)

1 Aimo prof Maria
2 Alfieri prof Nereo
3 Ambrogio rag Aldo
4 Anfossi dott Antonio
5 Antonelli Armando
6 Assenza prof Emanuele
7 Baldini geom Gianni
8 Barile avv Giuseppe
9 Baudoin prof avv Luigi
10 Bernabò Lea (suor Maria Teresa)
11 Biordi Raffaele
12 Borri dott Francesco
13 Camillacci dott Sostenio
14 Canuti mons Fiorenzo
15 Cavalcabo march Agostino
16 Cardini ved Timpanaro prof Maria
17 Cervi prof Antonio Maria
18 Civita avv Emilio
19 Conterno Mario
20 D'Alessio avv. Carlo
21 Da Schio conte Alvise
22 De Francésco isp Giovannangelo
23 Della Brida sac prof Costante
24 Della Corte dott Matteo
25 Di Caro prof Mario
26 Di Stefano ing Andrea
27 Finzi prof Arturo
28 Finzi Riccardo
29 Fusco sac Michele
30 Ghellini conte Carlo
31 Gremoli prof. Andreina
32 Griffa sac prof Filippo
33 Gualdi prof. Luigia
34 Guidolin Pacifico
35 Lancini prof Pier Giuseppe
36 Leone isp Severino
37 Maffei prof Italo
38 Maniscò Franco
39 Marchetti Longhi prof Giuseppe
40 Martinelli sac prof Basilio
41 Mesana prof Elettra
42 Milani prof Cesare
43 Miorelli Giovanni
44 Molteni Arturo
45 Mussi Gerolamo
46 Nordio Cesare
47 Offidani prof Alessandro
48 Onofrio mons Pasquale
49 Orzan dott ing Luigi
50 Palazzo prof Elio
51 Palermo isp Donato
52 Pedrollo Arrigo
53 Pinto prof Mario
54 Pizzoni mons Canzio
55 Pongiglione prof Vittorio
56 Pucrari prof Alfredo
57 Quaglino cav Tommaso
58 Ramolfo prof Giuseppe
59 Ratto prof Miranda
60 Rinoldi ing Mario
61 Rinaldi isp Matteo
62 Rjolo ing Domenico
63 Romanini isp Angelo
64 Rota prof Nicolo
65 Russo padre Francesco
66 Santini prof Vasco
67 Scolari prof Beatrice
68 Serra sac prof Natale
69 Sgraj prof Giovanni
70 Todisco dir Nicola
71 Vaccarino prof Giampietro
72 Valle isp Lina
73 Volpi Luigi
74 Zanfini Giuseppe

75 Associazione « Ferrariae Decus »
76 Azienda autonoma di soggiorno e turismo in Siena
77 Collegio convitto femminile « Sacro Cuore », in Rovigo
78 Comune di Busto Arsizio
79 Comune di Lecco
80 Comune di Rovigo
81 Ente provinciale per il turismo in Piacenza
82 Istituto « Maria Ausiliatrice », in Milano
83 Istituto « Orsoline », in Cividale del Friuli
84 Baudet Pierre
85 Bloch prof. Raymond
86 Brown Franck E
87 Cerstlohner prof Joseph
88 Collin Marcus
89 Cooke Lester
90 De Campos Deocleccio Redig
91 Degenhart dott Bernhard
92 Fredrksen Stinius
93 Gobin prof Francis
94 Greenles Ian
95 Lopez Ortega dott Joseph
96 Machado Lourival Gomes
97 Mahon Denis
98 Rivière prof George H
99 Schendel Van
100 Stuckmann Erick
101 Trapp Osvald
102 Wubbe Eblinge

ALLA MEMORIA

103 Arnaboldi prof Carlo
104 Catenacci dir Maria
105 Malavolti prof Fernando
106 Pinci avv Giorgio

Diploma di 3a classe (medaglia di bronzo)

1 Alemanno dir Giuseppe
2 Ameraldi dir Oberto
3 Amico dir Gabriele
4 Baldioli cav Attilio Bartolomeo
5 Basile prof Antonio
6 Bellis isp Lino
7 Bennati Alfredo
8 Bernardi cav Andrea
9 Bianconi prof Nella
10 Caldarelli dir Vincenzo
11 Calì ing Giovanni
12 Calzi ins Elisa
13 Capialbi nov avv Cesare
14 Carmassi prof Enrico
15 Cavalier Madeleine
16 Chella prof Mario
17 Cirone ins Antonietta
18 Cordero di Montezemolo Teresa
19 Corino ins Mario
20 Crosta ins Olga
21 Dalliento ins Aldo
22 D'Ambrosio ins Maria Grazia
23 De Feis dir Guglielmo
24 De Giorgio ins Antonio
25 De Laurenti ins Bruna
26 Dell'Ariccia ins Vittoria
27 De Luca ins Ignazio
28 De Marzo prof Teodolinda
29 De Mauro ins Cassio
30 De Negri Ossian professore Teofilo
31 De Paoli ins Battista
32 De Rosa rag Nicola
33 Di Francesco ins Rachele
34 Di Nardo ins Edda
35 Donato preside Petronio
36 Eliggi Benedetto
37 Emanuelli dir Luigi
38 Fantini Luigi
39 Finamore prof Traiano
40 Fussone dir Cesare
41 Gabbuti ins Elda
42 Gennai prof Guido
43 Giannini prof Giannina
44 Giorgi ins Marianna
45 Janni isp Giuseppe
46 Jezzi ins Ersilia
47 Liberatore dir N... [illegible]
48 Tovison ins Giovanni
49 Malone isp Ciro
50 Malaguzzi dir Maria Emma
51 Malmerendi prof Giannetto
52 Mancini dir Luigi
53 Maone ins Giovan Battista
54 Marino Niccolo
55 Mascirilli prof Lidia
56 Massari avv Francesco
57 Matraia Carlo
58 Mazzuca ins Nicola
59 Mele isp Vincenzo
60 Minussi dir Giovanni
61 Mornelli isp Benedetto
62 Mulliez Anne Marie
63 Nardi prof Mario
64 Pacchioni dir Giulio
65 Passafaro ins Gaetano
66 Passetti ins Lorenzo
67 Passini ins Franco
68 Pelaggi comm avv Antonio
69 Pezzi Siboni comm Pietro
70 Pitaro ins Francesco
71 Puntillo dir Domenico
72 Rizza dott Giovanni
73 Romanelli isp Achille
74 Rossi isp Armando
75 Sandicchi dott Pasquale
76 Sanzi ins Duilio
77 Sartori prof Amleto
78 Scassa ins Italo
79 Simonetti ins Giuditta
80 Soldati Francesco
81 Sollini Fiore
82 Tasciotti ins Torquato
83 Terro ins Luigi
84 Tomasi Mario
85 Valleggi prof Mario
86 Valmacco Romolo
87 Venturi Gilli professoressa Laura
88 Venturini Giuseppe
89 Zinicola ins Lucia

90 Comune di Torrazza Piemonte
91 Ente A C L I di Napoli
92 Ente A I M C di Napoli

(1834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	642,312
1 Franco svizzero lib	145,805
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,255
1 Corona svedese	120,287
1 Fiorino olandese	164,455
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	147,687
1 Franco svizzero acc	142,517
1 Lira sterlina	1745,90
1 Marco germanico	148,712
1 Scellino austriaco	24,012

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig Pacorini Giovanni, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 14 maggio 1934, n 3227-1, nella forma originaria e precisamente da Pacorini a Pahor,

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per l'esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate,

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n 8300 11,

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio del 14 maggio 1934, n 3227-1, nel senso che il cognome del sig Pacorini Giovanni, nato il 28 settembre 1886 a Opacchiasella, residente a Doberdo del Lago, e restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Pahor

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1 Boneta Maria in Pacorini, nata il 4 agosto 1884 a Vallone (Opacchiasella), moglie,

2 Pacorini Giovanni, nato il 19 marzo 1919 a Visoky Myto (Cecoslovacchia), figlio,

3 Pacorini Maria, nata il 1° giugno 1928 a Vallone (Opacchiasella), figlia

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdo del Lago sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge

Gorizia, addì 25 marzo 1958

Il prefetto NITRI

(378)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a dodici posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile successivo e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n 7 del 15 aprile 1958, è stato fissato il diario delle prove scritte del concorso per esame a dodici posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili bandito con decreto Ministeriale 6 dicembre 1957

(1856)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1957, n. 22584, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova,

Visto i decreti 5 luglio e 9 novembre, n. 34227, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 176 e n. 285 del 16 luglio e 19 novembre 1957, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi sanitari a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso in premessa indicato:

1	Faccincani dott. Franco	punti	148,625	su 200
2	Landi dott. Adriano	»	147,952	»
3	Bellani dott Luigi	»	146,013	»
4	Tomasini dott. Adriano	»	145,818	»
5	Pieracci dott Francesco	»	133,500	»
6	Colosi dott. Arturo	»	130,500	»
7	Mioli dott. Mario	»	127,000	»
8	Testi dott. Francesco	»	122,912	»
9	Uggetti dott Mario	»	112,376	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello del comune di Mantova.

Mantova, addì 14 marzo 1958

Il prefetto: CARUSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova,

Visto l'art 65 del regolamento sui concorsi sanitari a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova è assegnato al dott Franco Faccincani.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello del comune di Mantova

Mantova, addì 14 marzo 1958

Il prefetto: CARUSO

(1537)

MOLA FELICE *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.